

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Sacra
Re di Italia

~ ~ ~ ~ ~
Veduta l'istanza 30 maggio 1911 con la quale
il Comune di Potenza Senna, in concerto con quello di
Montelupone, chiese la concessione di un sussidio
governativo per l'impianto e l'esercizio di un ser-
vizio pubblico di trasporti con automobili sul
percorso Potenza Senna - Macerata;

Veduta la deliberazione 24 settembre 1910
del Comune di Potenza Senna alla quale ade-
riva anche il Comune di Montelupone, dalla quale
risultava che l'istituendo servizio automobilistico
fu conferito a trattativa privata alla Ditta
Cittadini Ferdinando e C. la quale, con at-
to 5 ottobre 1912, si è costituita in Società in
nome collettivo sotto la ragione sociale „ Socie-
tà Automobilistica Potentina „

Viste le leggi 30 giugno 1904 N° 293, 16
giugno 1907 N° 540, 12 luglio 1908 N° 444,
15 luglio 1909 N° 514 e 21 luglio 1911 N° 852;

Visto il regolamento per i veicoli a trazione
meccanica senza guida di rotone approvato
con detto Decreto 29 luglio 1909 N° 710;

Uditi i pareri del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;
sulla proposta del nostro ministro Segre-
tario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È concesso alla Società automobilistica Potentina
di esercitare per la durata di nove anni a de-
correre dalla data della regolare attivazione sul
l'esercizio, da accertarsi dal competente uf-
ficio di vigilanza, ma non mai da data ante-
riore a quella del presente decreto - un ser-
vizio pubblico di trasporti con vetture auto-
motili per viaggiatori, bagagli e pacchi
agricoli, sul percorso Potenza Roma - mace-
rata della complessiva lunghezza di chilo-
metri 28.500 sotto l'osservanza delle norme
e condizioni contenute nel disciplinare 17
ottobre 1912 unito al presente decreto e regolar-
mente accettato dalla Società predetta.

art. 2

Per l'impianto e l'esercizio del servizio
suddetto e per la medesima durata e decor-

... di cui al precedente articolo è concesso
alla Società summoninata un sussidio
annuo di lire cinquecentosessantacinque
(L. 505) al chilometro, corrispondente ad un
me lire sedicimilacentocine e centesimi
cinquanta (L. 16.102.50) per l'intera lun-
gheria sussidiabile del percorso in chilo-
metri 28.500.

art. 3

L'impegno della occorrente spesa ammonta
tanty a lire centoquarantaquattromilano
novecentonovantidue e cent. cinquanta (L. 144.992.50)
per tutta la durata della novennale conce-
sione sarà assunto con imputazione al Cap.
154 del bilancio del ministero dei Lavori
Pubblici per l'esercizio in corso, ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci suc-
cessivi. Alla precisa determinazione
dell'incidenza degli impegni si provvede-
rà in seguito con decreto ministeriale.

Il nostro ministro proponente è incarica-
to della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 1 dicembre 1912

Vittorio Emanuele

E. Succi

Registrazione alla Corte dei Conti
addì 11 giugno 1913
Reg. 111 Bil. Lav. Pub. N° 202

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione